



CP 15 del 08-01-2022 - Nuove norme di contenimento dell'epidemia - valide dal 7 Gennaio 2022  
Comunicazione della Presidenza n° 15  
Bologna, 8 Gennaio 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

## Nuove norme di contenimento dell'epidemia Sars-CoV2

Valide dal 7 Gennaio 2022

Cari Docenti, Gentili Famiglie,

vengono di seguito presentate le nuove **norme di contenimento dell'epidemia Sars-CoV2** che a partire dal **7 Gennaio 2022** regolano isolamenti, quarantene e tracciamenti, con particolare riferimento all'**ambito scolastico**.

Si ricorda che tutte le segnalazioni di positività, di contatto stretto, gli esiti dei tamponi di controllo e ogni altre questione, vanno tempestivamente comunicati via mail al **referente CoViD** ([referente.covid@salesianibologna.it](mailto:referente.covid@salesianibologna.it)) e al **proprio consigliere**. Verrà data una risposta il prima possibile, compatibilmente allo stato di emergenza che stiamo tutti vivendo.

### 1. Fonti Normative

Le indicazioni qui presentate fanno riferimento al seguente quadro legislativo, disponibile in forma estesa alla pagina del sito scolastico dedicata all'emergenza CoViD-19: <https://www.salesianibologna.net/epidemia-covid-19/>:

- **Nota ministeriale n. 11 del 8 Gennaio 2022** "Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico". Link: <https://www.salesianibologna.net/wp-content/uploads/2021/09/M-PIAOODPPR.REGISTRO-UFFICIALEU.0000011.08-01-2022-Nota-ministeriale-n11-del-8-Gennaio-2022.pdf>
- **Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1** "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore". Link: <https://www.salesianibologna.net/wp-content/uploads/2021/09/Decreto-Legge-7-gennaio-2022-n-1.pdf>
- **Circolare Ministero della Salute n. 60136 del 30-12-2021** "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron". Link: [https://www.salesianibologna.net/wp-content/uploads/2021/09/84773\\_1-circolare-ministero-salute-60136-del-30-12-2021.pdf](https://www.salesianibologna.net/wp-content/uploads/2021/09/84773_1-circolare-ministero-salute-60136-del-30-12-2021.pdf)
- **Decreto Legge n. 229 del 30 dicembre 2021** "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia". Link: <https://www.salesianibologna.net/wp-content/uploads/2021/09/Decreto-Legge-n.-229-del-30-dicembre-2021-Misure-urgenti-per-il-contenimento-della-diffusione-dellepidemia.pdf>
- **AUSL Bologna - Portale a scuola in sicurezza**: <https://ambo.ausl.bologna.it/temi/covid-19/scuole/scuole>

### 2. Caso confermato positivo al Covid: regole per l'isolamento

Se una persona **si contagia col Coronavirus** (e perciò risulta positiva al tampone rapido, antigenico o molecolare), ha il dovere di **informare immediatamente il proprio medico** e attuare l'**isolamento** al fine di evitare il propagarsi dell'infezione ad altri soggetti: dovrà quindi separarsi dagli altri, soprattutto dai conviventi (*ad es. isolamento in camera privata, bagno e/o salviette ad uso esclusivo, pasti consumati individualmente, etc.*).

Le **modalità di conduzione dell'isolamento** sono diverse a seconda dello stato di vaccinazione/guarigione del soggetto:

- A. I soggetti contagiati (positivi):
- o **non vaccinati**
  - o oppure, che **non hanno completato il primo ciclo di vaccinazione** (due dosi)
  - o oppure, che **hanno completato il primo ciclo di vaccinazione** (due dosi) **da oltre 120 giorni**,

devono restare **in isolamento per 10 giorni** (purché asintomatici da almeno 3 giorni) e sottoporsi al test di controllo al termine dell'isolamento. Potranno uscire dall'isolamento se il test avrà dato esito negativo

- B. Per i soggetti contagiati (positivi):
- o che hanno ricevuto la **dose booster** (terza dose)
  - o oppure, che hanno **completato il ciclo vaccinale** (due dosi) **da meno di 120 giorni**,

l'**isolamento viene ridotto a 7 giorni**, purché siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni. Al termine dei 7 giorni, dovranno sottoporsi al test di controllo e potranno uscire dall'isolamento solo se il test avrà dato esito negativo

In tutti i casi descritti, per la cessazione dell'isolamento è necessario l'**esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare**, effettuato anche presso **centri privati**; in tale ultimo caso la trasmissione all'AUSL e al referente CoViD del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione dell'isolamento e il rientro a scuola.

### 3. Contatto stretto con un caso positivo CoViD: regole per quarantena (autorsorveglianza)

---

Se una persona entra a **stretto contatto** con un **caso conclamato positivo al CoViD** (quindi positivo al test rapido antigenico o molecolare), ha il dovere di **informare immediatamente il proprio medico** e **attuare la quarantena**.

In particolare:

- Il “**contatto stretto**” (esposizione ad alto rischio) di un caso positivo è verificato quando:
  - o una persona vive nella **stessa casa** di un caso COVID-19
  - o una persona ha avuto un **contatto fisico diretto** con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
  - o una persona ha avuto un **contatto diretto non protetto con le secrezioni** di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
  - o una persona ha avuto un **contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti**
  - o una persona si è trovata in un **ambiente chiuso** (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 **in assenza di DPI idonei**
  - o un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
  - o una persona ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto
- La “**quarantena**” riguarda i soggetti che non hanno ancora effettuato nessun tampone, e quindi clinicamente sani, ma che sono stati identificati come **contatti stretti** di soggetti diagnosticati positivi tramite tampone al sars-cov2. A differenza dell'isolamento, a parte la tipologia del soggetto interessato, la quarantena consiste nella **restrizione dei movimenti e dei contatti con le altre persone**: non si può uscire dalla propria abitazione (se non per andare ad effettuare il tampone) fino al termine della quarantena.

La **durata e la modalità della quarantena** dipende dalla situazione vaccinale del soggetto:

- **Per chi non è vaccinato** e ha un contatto stretto con un positivo è prevista la **quarantena di 10 giorni** e al termine un tampone negativo di rientro.
- Ai contatti stretti che abbiano **completato il ciclo vaccinale primario** (due dosi) **da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido**, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di **5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno**
- **Non è più prevista la quarantena**, invece, per chi ha avuto un contatto stretto con un positivo, tuttavia
  - o **ha effettuato la terza dose**
  - o **oppure ha ricevuto la seconda dose da meno di 120 giorni**
  - o **oppure è guarito dal covid da meno di 120 giorni.**

In questo caso, è prevista l'**auto-sorveglianza**: “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso**. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un **test antigenico rapido o molecolare per alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

In entrambi i casi (**quarantena – autorsorveglianza**) si prevede che la cessazione consegua **all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare**, effettuato **anche presso centri privati**; in quest'ultimo caso la trasmissione all'AUSL e al referente CoViD del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza, e il rientro a scuola in presenza

### 4. Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in AMBITO SCOLASTICO

---

*Scuole medie e scuole superiori*

La procedura di gestione dipende dal numero di casi positivi contemporaneamente individuati in classe:

In presenza di **UN CASO DI POSITIVITÀ NELLA STESSA CLASSE** vengono disposte le seguenti misure.

- A) Per gli **allievi frequentanti** la stessa classe del caso positivo si prevede:
- o **attività didattica**: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
  - o **misura sanitaria**: Auto-sorveglianza “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso**. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un **test antigenico rapido o molecolare per alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19”

- B) Per il **personale** (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza

In presenza di **DUE CASI POSITIVI NELLA STESSA CLASSE**, le misure sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

- A) per gli **alunni** che **non hanno concluso il ciclo vaccinale primario** (due dosi) o che lo hanno concluso da **più di 120 giorni**, che sono **guariti da più di 120 giorni** e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo (terza dose) si prevede:
- o **attività didattica**: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
  - o **misura sanitaria**: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
- B) per gli **alunni** che hanno concluso il **ciclo vaccinale primario** (due dosi), **o che siano guariti, da meno di 120 giorni** e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la **dose di richiamo** (terza dose), si prevede:
- o **attività didattica**: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
  - o **misura sanitaria**: Auto-sorveglianza: "è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso**. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un **test antigenico rapido o molecolare per alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19".

Va precisato che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Autosorveglianza, devono essere dimostrati dalla famiglia dall'alunno interessato. Per effetto di questa nuova normativa, in questo specifico caso, **la scuola è autorizzata a richiedere la documentazione dello stato vaccinale o di guarigione degli studenti**. Se la famiglia non presenta questa documentazione, l'allievo/a non può frequentare in presenza gli ambienti scolastici per i 10 giorni successivi alla rilevazione. Addetti al controllo dei documenti di vaccinazione/guarigione sarà il referente CoViD, i Consiglieri o altra figura delegata.

- C) Per il **personale** (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per **almeno 4 ore**, anche non continuative, **nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso**, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30-12-2021 per i **contatti stretti ad ALTO RISCHIO** - vedi paragrafo 3 della presente circolare "**3. Contatto stretto con una caso positivo CoViD: regole per quarantena (autorsorveglianza)**".

In presenza di **ALMENO TRE CASI DI POSITIVITÀ NELLA STESSA** classe vengono disposte le seguenti misure.

- A) Per gli **allievi frequentanti** la stessa classe dei casi positivi si prevede:
- o **attività didattica**: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 10 giorni;
  - o **misura sanitaria**: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30-12-2021 per i **contatti stretti ad ALTO RISCHIO** - vedi paragrafo 3 della presente circolare "**3. Contatto stretto con una caso positivo CoViD: regole per quarantena (autorsorveglianza)**".
- B) Per il **personale** (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30-12-2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) - vedi paragrafo 3 della presente circolare "**3. Contatto stretto con una caso positivo CoViD: regole per quarantena (autorsorveglianza)**".

In merito all'**utilizzo della palestra per le ore di scienze motorie**, considerati le volumetrie della palestra e della nuova tensostruttura, la facile aereazione degli ambienti e il distanziamento interpersonale che esse consentono, si procederà adottando le misure di prevenzione previste dal Protocollo intero di sicurezza e impiegate fino ad oggi. Non sono previsti particolari provvedimenti in merito.



Il Preside e Referente CoViD-19,  
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala